

Allegato alla delibera della Giunta Camerale n. 15 del 15/4/2014

FONDO ROTATIVO DI SEED CAPITAL PER LE NUOVE IMPRESE INNOVATIVE

Regolamento di attuazione

Art 1

È costituito presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria il "Fondo rotativo di seed capital per le nuove imprese innovative".

Art 2

La Camera riconosce che un ruolo attivo nello sviluppo economico locale richiede un intervento sistematico a favore delle nuove imprese innovative, il cui sviluppo è ostacolato dalla insufficienza del mercato finanziario privato nel provvedere a capitale di rischio, in particolare nelle fasi di start-up.

La Camera, in coerenza con gli orientamenti della Unione Europea, riconosce che esiste uno spazio per un intervento pubblico non del mercato e della concorrenza nel settore del seed capital, comunque soggetto alla normativa comunitaria in materia di "aiuti di Stato".

Gli scopi del Fondo sono pertanto:

- 1. sostenere la nascita e la crescita di nuove imprese innovative nella provincia di Reggio Calabria;
- 2. partecipare al capitale di rischio di nuove imprese innovative con quote di importo contenuto (seed capital) soggette a liquidazione a scadenze concordate;
- 3. contribuire alla predisposizione delle infrastrutture di servizi per la promozione, la selezione, l'accompagnamento ed il supporto delle nuove imprese innovative;
- 4. gestire con opportune misure il rientro delle quote investite alle scadenze stabilite ai fini del reintegro del Fondo rotativo.

Art.3

Sono eleggibili agli interventi del Fondo le microimprese, piccole imprese e medie imprese nuove ed innovative.

Per la definizione di microimpresa, piccola impresa e media impresa si fa riferimento alla normativa comunitaria (Raccomandazione della Commissione Europea 361/2003/CE del 6 maggio 2003)¹.

¹ Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003 sono considerate microimprese, piccole imprese e medie imprese quelle che rispettano i requisiti della seguente tabella:

Parametri	Micro Impresa	Piccola Impresa	Media Impresa
1. Dipendenti	< di 10	< di 50	< di 250
2.1. Fatturato annuo	< di 2	< di 10	∢ di 50
oppure			
2.2. Totale bilancio	< di 2	< di 10	< di 43
(in milioni di euro)			

 $^{1. \}hspace{0.5cm} \textbf{I requisiti sono cumulativi nel senso che devono sussistere tutti contemporaneamente.} \\$

^{2.} Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità lavorative annue (U.L.A.) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante l'anno, conteggiando il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale o come lavoratori stagionali come frazioni di U.L.A. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso.

^{3.} Il fatturato annuo e il totale bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato e vengono calcolati su base annua; se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, ha superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie dei dipendenti o le soglie finanziarie, perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se il superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di impresa di nuova costituzione, i cui conti non siano ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.



Si intendono "nuove" le imprese costituite ed attive da non più di cinque anni come società di capitali.

Sono ammesse, altresì, le società da costituire purché nel piano di impresa risulti chiaramente l'impegno alla costituzione entro una data definita.

Ai fini del presente Regolamento sono definite imprese innovative le società che presentino uno o più dei sequenti requisiti:

- 1. possesso documentato di una nuova tecnologia di prodotto, processo o servizio;
- 2. provenienza del nucleo imprenditoriale dall'università e dal mondo della ricerca pubblica e privata (impresa spin-off)
- 3. collaborazioni con università e mondo della ricerca pubblica e privata sul trasferimento di ricerche e innovazioni tecnologiche e loro applicazioni ai processi aziendali;
- 4. identificazione di una business idea innovativa (non coperta da altre imprese già esistenti sul mercato nazionale).

Gli elementi di cui al comma precedente devono risultare da idonea documentazione nel piano di impresa.

I soggetti di cui al presente articolo possono richiedere al Fondo rotativo la sottoscrizione di quote di capitale, sia in sede di prima costituzione che di aumento di capitale ovvero per trasferimento. Nessun obbligo è in ogni caso configurabile in capo al Fondo.

Sono comunque escluse le imprese che si trovino in situazione di difficoltà finanziaria ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, e le imprese che si trovino in stato di cessazione o sospensione dell'attività.

Art. 4

1. Ai fini della eleggibilità alle attività di partecipazione al capitale del Fondo rotativo le imprese devono essere legalmente costituite come società di capitali ed avere sede sociale ed unità operativa nella provincia di Reggio Calabria e risultare iscritte nel registro imprese della Camera di Commercio di Reggio Calabria

Le società da costituire devono prevedere nel piano di impresa sede sociale ed unità operativa nella provincia di Reggio Calabria.

- 2. Alle imprese viene, altresì, richiesto di:
- a) rientrare o prevedere di rientrare nella qualifica di Microimpresa, Piccola Impresa e Media Impresa così come definita dalla normativa comunitaria (Raccomandazione della Commissione Europea 361/2003/CE del 6 maggio 2003);
- b) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di cui all'art. 38, comma 1 del DLgs. 163/2006 e s.m.i
- 3. Gli apporti della Camera al capitale sociale sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato ed in particolare in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento CE n. 1407 del 18 dicembre 2013 (G.U.U.E. L 352/1 del 24/12/2013).

Art. 5

Le attività del Fondo sono gestite secondo le seguenti fasi operative:

- 1. promozione e comunicazione esterna
- 2. chiamata di progetti o accesso diretto
- 3. valutazione dei progetti
- 4. selezione dei progetti

^{4.} Se l'impresa è "associata" o collegata", i dati dei dipendenti e i dati finanziari sono determinati aggregando i dati dell'impresa stessa ai dati delle eventuali imprese associate o collegate.



- 5. negoziazione e patti parasociali
- 6. sottoscrizione delle quote
- 7. liquidazione delle quote
- 8. monitoraggio delle quote.

Art. 6

Il Fondo rotativo promuove una comunicazione sistematica verso il mondo dei potenziali imprenditori al fine di informare circa le possibilità di finanziamento del capitale di rischio.

Tale comunicazione deve essere svolta secondo criteri di professionalità ed efficacia e avere carattere periodico e ripetuto nel tempo.

Art 7

Il Fondo rotativo promuove a cadenza almeno annuale una chiamata di progetti, dandone ampia comunicazione.

La chiamata di progetti deve indicare:

- 1. la tipologia di impresa interessata (nuova impresa innovativa)
- 2. i contenuti del business plan soggetto alla valutazione
- 3. la tempistica di presentazione dei documenti
- 4. la tempistica di comunicazione dei risultati della selezione.

A tale scopo il Fondo promuovere il parteniariato istituzionale con Provincia e Regione e può ricercare collaborazioni operative con università, consorzi, centri servizi, società finanziarie di sviluppo, associazioni di categoria e ogni altro soggetto interessato alla creazione e/o allo sviluppo di imprese innovative.

Art. 8

I soggetti eleggibili possono in qualunque tempo sottoporre una richiesta di istruttoria al Fondo rotativo per la valutazione del progetto di impresa e l'ingresso nel capitale.

Le candidature saranno esaminate in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei fondi disponibili; il Fondo si impegna a comunicare l'esito della valutazione entro una data prefissata.

Art. 9

Ogni progetto di impresa deve essere sottoposto ad un processo di valutazione.

Nessuna decisione di ingresso nel capitale può essere assunta senza una previa valutazione tecnologica ed economico-finanziaria del progetto di impresa (due diligence).

Il Comitato Tecnico è responsabile delle operazioni di selezione e valutazione dei progetti di impresa e del giudizio finale di fattibilità dell'ingresso del Fondo.

Al fine di assicurare la tempestività nello svolgimento delle operazioni di cui sopra e le professionalità adeguate, per i casi di valutazione di piani di impresa in aree tecnologiche e di mercato differenziate, il Comitato Tecnico può farsi assistere da soggetti esterni di alta qualificazione, da individuarsi nell'ambito di apposito elenco di soggetti convenzionati, formato dalla Giunta Camerale.

La valutazione assume le sequenti modalità tipiche:

- valutazione di massima
- valutazione approfondita
- valutazione specialistica

Per valutazione di massima si intende una valutazione volta a fornire una indicazione sintetica del grado di interesse del progetto di impresa. Essa ha una durata tipica di 1-2 giornate uomo di esperto e si conclude con un giudizio sintetico contenuto in una scheda. Un progetto approvato in sede di valutazione di massima può essere ammesso al finanziamento nel caso risulti manifestamente chiara la qualità e la sostenibilità economico-finanziaria o passare per ulteriori fasi di valutazione.



Per valutazione approfondita si intende una valutazione, della durata tipica di 5-7 giorni uomo di esperto, nella quale sono accuratamente confrontati tutti gli aspetti del progetto di impresa con opportuni standard di riferimento al fine di apprezzarne la qualità e la sostenibilità economico-finanziaria. La valutazione approfondita include di norma uno o più incontri con i soggetti proponenti. Essa si conclude con un giudizio articolato contenuto in un report.

La valutazione specialistica ha luogo solo se dopo la fase di valutazione approfondita permangono dubbi in merito al grado di rischio del progetto valutato e ha per oggetto aspetti specifici della gestione di impresa, quali la proprietà intellettuale, il piano finanziario o gli investimenti industriali.

In ogni caso la valutazione deve essere affidata a soggetti con comprovata esperienza nel settore, documentata da opportune referenze, scelti nell'elenco soprarichiamato.

L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire dopo la sua presentazione. Qualora tali variazioni siano ritenute rilevanti in relazione agli elementi di valutazione dell'iniziativa proposta, la domanda decade.

Art. 10

La fase di valutazione, qualunque sia la modalità tipica adottata, si conclude con un giudizio di fattibilità dell'ingresso del Fondo rotativo nel capitale dell'impresa.

La valutazione deve includere un giudizio quantitativo circa il grado di interesse della proposta di impresa, articolato in riferimento al potenziale di sviluppo e al grado di rischio. Essa deve inoltre indicare se la richiesta di partecipazione al capitale di rischio contenuta nel progetto di impresa è adequata e illustrarne le motivazioni.

La valutazione, nel caso sia stata svolta da soggetti esterni, viene trasmessa al Comitato Tecnico.

Il Comitato redige ad uso della Giunta camerale una graduatoria dei progetti presentati e propone i limiti di impegno di investimento per ciascun periodo.

Il Comitato Tecnico resta l'unico responsabile delle valutazioni dei piani di impresa, anche nei casi in cui si avvalga di soggetti esterni.

Art. 11

Nel caso di giudizio positivo in sede di valutazione e di congruità della proposta rispetto alla programmazione finanziaria e alla graduatoria, il Comitato Tecnico autorizza uno o più membri a condurre la negoziazione finanziaria con l'impresa.

Essa ha ad oggetto almeno:

- 1. l'importo complessivo della partecipazione
- 2. la tempistica dell'ingresso nel capitale
- 3. la sottoscrizione del patto di riacquisto
- 4. l'importo di riacquisto
- 5. la data di riacquisto e l'eventuale rateazione.

Il patto di riacquisto ha ad oggetto l'impegno dei nuovi imprenditori ad acquistare le quote della propria impresa ad una data stabilita, in un'unica soluzione o in forma rateale.

Art. 12

Il Comitato Tecnico trasmette al Presidente della Camera di Commercio il dossier relativo al progetto di impresa approvato, comprensivo della proposta del patto di riacquisto.

La Giunta Camerale delibera nel merito della sottoscrizione delle quote di capitale e del patto di riacquisto e dà mandato al Presidente, per la stipula e firma di ogni atto.

Le operazioni di ingresso nel capitale sono di norma definite su importi contenuti, fino ad un massimo di 200.000 euro.



La Camera non richiederà di norma la presenza in Consiglio di Amministrazione della società partecipata, ma potrà richiedere la nomina di un revisore indicato dalla stessa.

Il Comitato Tecnico effettua il monitoraggio dei flussi informativi periodici prodotti dalle imprese e ne riferisce alla Giunta.

Art. 13

La Camera può richiedere ad altri soggetti di compartecipare alle quote di capitale delle imprese valutate.

A tale scopo attiva rapporti convenzionali e alleanze strategiche con soggetti operanti nel mercato del capitale di rischio e nello sviluppo locale.

Tali convenzioni prevedono di norma che i soggetti esterni riconoscono come validi i risultati delle valutazioni dei progetti di impresa e del giudizio di fattibilità svolti dal Fondo rotativo.

Art. 14

Alla scadenza fissata nel patto di riacquisto il Comitato Tecnico, con un anticipo di 90 giorni, richiede ai soci una conferma scritta dell'impegno sottoscritto.

I soci acquistano le quote di spettanza della Camera di Commercio e liquidano il corrispettivo concordato.

In linea di massima il piano di rientro prevederà un riacquisto alla scadenza dei tre anni, con una eventuale rateazione di una parte del capitale nei successivi due anni. Il riacquisto complessivo deve in ogni caso avvenire entro cinque anni dalla sottoscrizione da parte della Camera di Commercio.

Art. 15

Qualsiasi controversia inerente il contratto di riacquisto ed ogni altro aspetto della relazione con i soci, anche in ordine alla sua validità, interpretazione, sarà oggetto di un tentativo preliminare di mediazione, secondo il Regolamento dell'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Catanzaro.

Per ogni controversia relativa al contratto di riacquisto e ad ogni altro aspetto della relazione con i soci il foro competente è il Tribunale di Reggio Calabria

Art. 16

Sono organi di gestione del Fondo Rotativo:

- 1. il Comitato Tecnico
- 2. il Coordinatore del Comitato Tecnico
- 3. il Responsabile operativo

Art. 17

Il Comitato Tecnico, che opererà presso la sede e avvalendosi della collaborazione della struttura che sarà individuata dal Segretario Generale con l'indicazione di un responsabile, è nominato dalla Giunta della stessa Camera.

Esso è composto da quattro esperti di alto livello, attivi nel settore della creazione di impresa e dell'alta tecnologia, scelti in modo da assicurare adeguata rappresentatività alle esperienze maturate nell'ambito delle università calabresi e da assicurare la presenza di un membro con un ruolo di coordinamento. Del Comitato Tecnico fa altresì parte il Segretario Generale o dirigente o funzionario da lui delegato.

Esso resta in carica tre anni. Le nomine sono rinnovabili. I componenti restano in carica in regime di prorogatio fino alla nomina dei nuovi componenti.

Esso si riunisce di norma una volta al mese e in ogni caso almeno una volta ogni due mesi per istruire le pratiche di valutazione dei progetti di impresa e proporre la sottoscrizione delle quote.

Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.



Il Fondo rotativo è rappresentato dal Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria nelle relazioni con l'esterno.

Art. 18

Il Coordinatore del Comitato Tecnico è nominato dalla Giunta della Camera di Commercio tra i membri del Comitato con lo stesso atto di cui all'art. 17.

Convoca le riunioni del Comitato e le presiede.

Può farsi sostituire da un membro del Comitato in caso di assenza.

Mantiene rapporti sistematici con il Presidente della Camera.

In caso di parità nelle delibere prevale il voto del Coordinatore.

Art. 19

Il Responsabile individuato dal Segretario Generale di cui al precedente art. 17 svolge il compito di Responsabile operativo del Fondo rotativo.

Il Responsabile operativo esegue le decisioni del Comitato Tecnico e dà esecuzione alle delibere della Giunta relativamente alla sottoscrizione delle quote.

Collabora con il Coordinatore del Comitato Tecnico nella predisposizione delle riunioni.

Cura la gestione di tutti i progetti integrativi e di supporto di cui al successivo art.22.

Art. 20

Alle spese di gestione del Comitato Tecnico si fa fronte con apposito stanziamento. Le spese di gestione devono includere:

- 1. spese per lo svolgimento della attività di valutazione da parte di soggetti specializzati
- 2. spese di promozione e comunicazione esterna
- 3. spese legali.

Art. 21

Le imprese partecipate dalla Camera di Commercio sottoscrivono un impegno a partecipare ad un programma annuale di attività proposto dal Comitato Tecnico, volte a rafforzare il percorso di sviluppo delle nuove imprese.

Tale programma include seminari di formazione, scambi di esperienze e incontri con il Presidente e la Giunta della Camera.

Art 22

La Giunta della Camera di Commercio comunica annualmente al Comitato Tecnico l'ammontare delle risorse complessive disponibili per il Fondo, distinguendole tra fondi per la sottoscrizione di quote e fondi per le spese operative.

La Giunta può assegnare al Comitato risorse dedicate per particolari progetti di promozione e di supporto alla nascita e alla crescita delle nuove imprese innovative.

Può attribuire in ogni momento nuove risorse per lo svolgimento dei compiti del Fondo.

Art.23

Il presente regolamento è vigente dalla data della sua approvazione da parte della Giunta camerale salvo modifiche.